NEWSLETTER IN ABBONAMENTO
ANNO VIII - N. 1

Informativa periodica in abbonamento in tema di novità normative e giurisprudenziali relative alla produzione, alla distribuzione ed alla vendita di alimenti e bevande

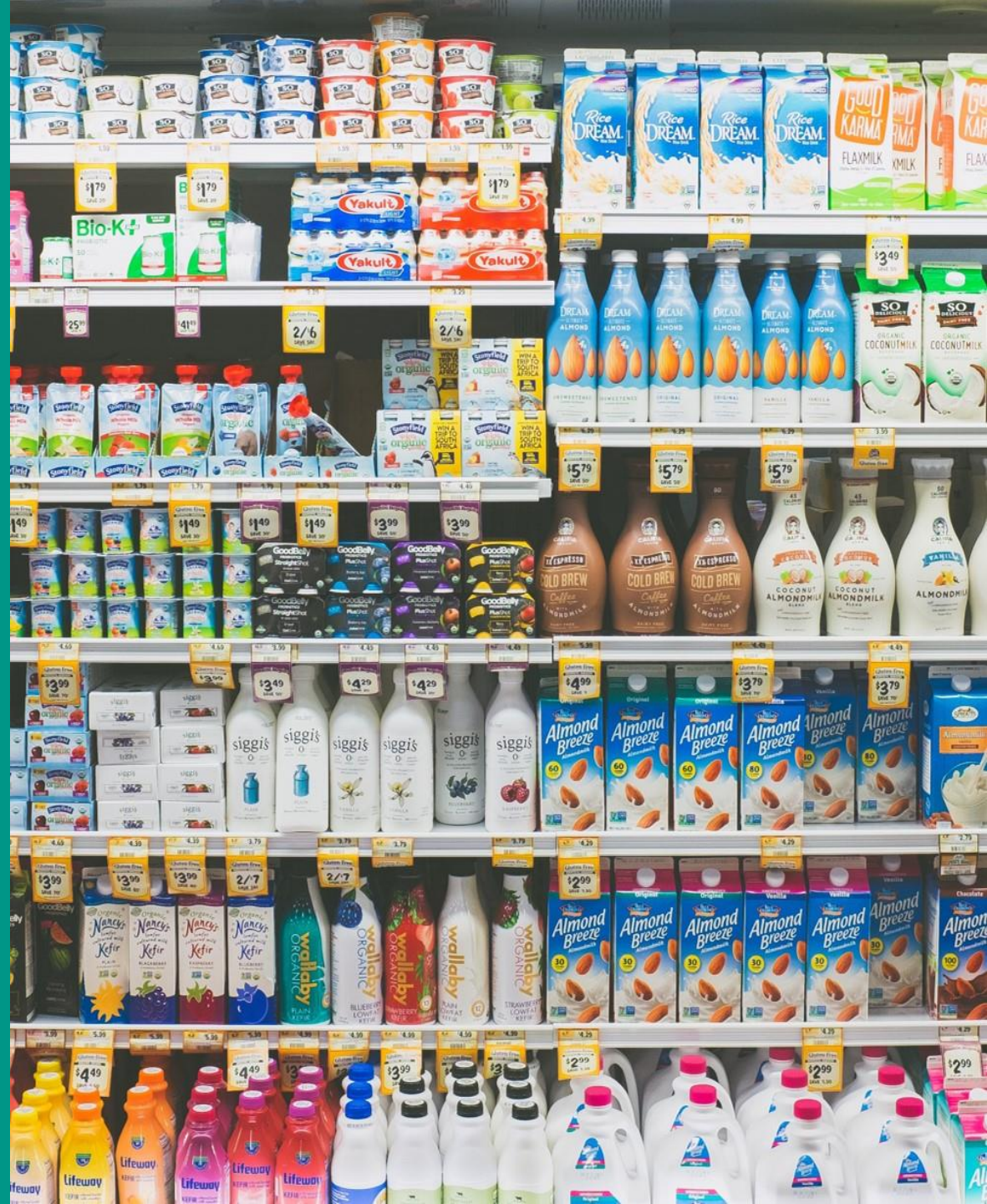

MONDINI
BONORA
GINEVRA

INDICE

I. In primo piano

II. Novità normative Italia

III. Novità normative Unione Europea

IV. Novità giurisprudenziali: Suprema Corte di Cassazione – Consiglio di Stato

V. Novità giurisprudenziali: AGCM – IAP

VI. Novità giurisprudenziali: Tribunale dell'Unione Europea

VII. Nuovi orientamenti e circolari: Ministero della Salute; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

VIII. EU Food Law

IX. Ask the Team

X. Approfondimenti

1/2023

In primo piano

→ TAR Lazio torna a pronunciarsi sui decreti origine

MONDINI BONORA GINEVRA

IN PRIMO PIANO

TAR Lazio torna a pronunciarsi sui decreti origine

TAR LAZIO TORNA A PRONUNCIARSI SUI DECRETI ORIGINE

Il Tar Lazio con sentenza pubblicata il 25/01/2023, ha ribadito *apertis verbis* la legittimità di diritto e nel merito del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero delle Sviluppo Economico n. 9317 del 26 luglio 2017. Il decreto interministeriale impone ai produttori di pasta l'obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura, onde garantire ai consumatori un'informazione completa e trasparente, funzionale a consentire una scelta libera e consapevole nell'acquisto dei prodotti agro-alimentari. Il Tar in tale occasione ha confermato la necessità di indicazione dell'origine nonostante la procedura di notifica del Decreto seguita dall'Italia per l'adozione sia viziata in quanto non svolta correttamente, così come facilmente ripercorribile dal database TRIS. Ad ogni modo, nonostante il vizio di notifica, secondo il TAR non si preclude allo Stato membro di dettare, nelle more di una armonizzazione a livello europeo, una disciplina nazionale (corredata - come nel caso - dalla clausola di cedevolezza, cfr. art. 7, comma 2, del decreto impugnato) di etichettatura dell'origine della materia prima per le paste di semola di grano duro, al fine di garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso i consumatori.

II.

NOVITA' NORMATIVE

ITALIA

DECRETO 22 febbraio 2022
Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Lete», in Pratella.

DECRETO 16 gennaio 2023
Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.

DECRETO 25 novembre 2022, n. 208
Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili.

DECRETO 23 dicembre 2022
Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2022/2023.

DECRETO 11 novembre 2022
Designazione dell'autorità di notifica nazionale ed istituzione del registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

DECRETO 23 agosto 2022
Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023.

DECRETO 15 dicembre 2022
Modifica al decreto del 27 gennaio 2022, recante modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2020 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi.

DECRETO 21 ottobre 2022
Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022.

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di San Daniele» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

COMUNICATO
Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2022.

DECRETO 12 gennaio 2023
Rinnovo della validità delle comunicazioni relative alla pesca sportiva e ricreativa.

DECRETO 13 gennaio 2023
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria».

III.

TORNA ALL'INDICE

UNIONE EUROPEA

NOVITA' NORMATIVE

Regolamento (UE) 2023/147 della Commissione del 20 gennaio 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, topramezone e triflumizolo in o su determinati prodotti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 che autorizza un'estensione dell'uso dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3'-sialil-lattosio quale nuovo alimento

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/4 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/6 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della proteina derivata da pisello e da riso fermentata dai miceli di Lentinula edodes (fungo Shiitake) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/7 della Commissione, del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato del latto-N-tetraosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione del 18 gennaio 2023 concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67

Regolamento (UE) 2023/129 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, prosulfocarb, sedaxane e valifenalato in o su determinati prodotti

Regolamento (UE) 2023/128 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benalaxyl, bromoxynil, clorsulfuron, epossiconazolo e fenamifos in o su determinati prodotti

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/107 della Commissione, del 9 gennaio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Châtaigne des Cévennes (DOP)]

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/114 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benzovindiflupyr, buprofezin, ciflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cialotrina, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-metile, fosfano e pyraclostrobin

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1104 della Commissione, del 1 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/157 della Commissione, del 23 gennaio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato

Corte di Cassazione

Cassazione Civile - Sezione 2 - Ordinanza n. 2317 del 25 gennaio 2023

TORNAALL'INDICE

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA SCIA PER UN LABORATORIO DI IMBOTTIGLIAMENTO

La Polizia Municipale aveva inflitto a un imprenditore agricolo la sanzione di cui all'articolo 6 comma 3 del D.Lgs 193 /2007 per la violazione del Regolamento 852/2004 (Art. 6) per aver attivato un laboratorio di confezionamento di vino, omettendo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla competente Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta. L’ opposizione dell'interessato è stata poi rigettata dapprima dal Giudice di pace di Gela e poi dal Tribunale che specificò di riconoscere la legittimità della sanzione inflitta art. 6 d.lgs. 193/07 in quanto veniva rilevato che «l'interessato, dopo aver esercitato per anni vendita di vino sfuso proveniente dal proprio fondo, aveva iniziato a confezionare e poi vendere vino proveniente da altre aziende agricole. Conseguentemente, ha fondatamente ritenuto che sia intervenuta una variazione significativa dell’attività per cui era necessaria la SCIA». La Cassazione, confermando il precedente giudizio del Tribunale, ha ritenuto che l’art. 6 del Reg. 852/2004 fosse applicabile anche in questo caso in quanto punisce la condotta di chi, pur esercitando l’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti in uno stabilimento già registrato, non comunichi la variazione all'autorità competente per l'aggiornamento della registrazione; in tal senso la fattispecie è stata ricondotta al Reg. Ce 852/04, ed è stata ritenuta la sussistenza di variazione significativa per cui era necessaria la SCIA ed è stata ribadita l’irrilevanza del parere igienico-sanitario già ottenuto per lo svolgimento della precedente attività (vendita di vino sfuso proveniente dal proprio fondo, in relazione alla quale era in possesso del relativo parere igienico-sanitario).

V.

NOVITA'GIURISPRUDENZIALI

AGCM

PS12187

NUTRISCORE VIVIL

Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento

TORNAALL'INDICE

L'Italia ha dimostrato con un ulteriore provvedimento il suo dissenso al NutriScore nell'ambito del procedimento PS12187 avanti l'Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato (AGCM) che ha visto coinvolta la società VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG.

Nel caso di specie, come per i precedenti (PS12131 nei confronti di GS S.p.a e Carrefour Italia S.p.a.; PS12183 nei confronti di Pescanova Italia S.r.l.; PS12186 nei confronti di Valsoia S.p.A. e Weetabix Ltd.; PS12185 nei confronti di Regime Dukan S.a.s. e Diet Lab S.a.s.), le contestazioni mosse al professionista nella comunicazione di avvio del procedimento investono l'apposizione, sulla parte frontale delle confezioni dei prodotti a marchio del sistema di bollinatura NutriScore, in assenza di specificazioni o elementi chiarificatori del significato di tale bollinatura. L'orientamento dell'AGCM risulta ormai chiaro: allo stato e in assenza di informazioni correlate circa la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa, tale informazione supplementare è inidonea ad orientare le scelte di acquisto dei consumatore, tanto da potersi considerare ingannevole.

La VIVIL in sua difesa aveva sostenuto di aver adottato il sistema NutriScore in quanto consigliato dal Ministero Federale dell'Agricoltura tedesco. Secondo l'azienda, la distribuzione di prodotti etichettati con il NutriScore era da ritenersi "protetta", in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, dal Regolamento (CE) n. 764/2008 e dal principio stabilito nella sentenza Cassis de Dijon, in base ai quali i prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro possono essere venduti anche in tutti gli altri Stati membri.

Di contro, l'AGCM ha precisato che, nel caso di specie, la propria decisione non si pone in violazione dei principi di libera circolazione delle merci, bensì è da ritenersi applicativa del quadro armonizzato europeo in tema di pratiche commerciali sleali e, pertanto, è giustificata.

In conclusione l'AGCM ha vietato la diffusione della pratica e comminato a VIVIL una sanzione di Euro 10.000,00 per aver messo in atto una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo.

V.

NOVITA ’GIURISPRUDENZIALI

IAP

Ingiunzione n. 34/22 del 15 dicembre 22

Nei confronti di: Egidio Galbani S.p.A

Mezzo: Social Network

Prodotto: Galbanino

Messaggio: “Torta salata con porcini e formaggio dolce - Si fa così | Chef xxx”

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative al prodotto 'Galbanino', diffuse attraverso i video: "Torta salata con porcini e formaggio dolce – Si fa così | Chef xxx", rilevato sul canale YouTube e "Pasticcio di garganelli con ragù di porchetta e formaggio dolce – Si fa così| Chef BRUNO BARBIERI" ritiene le stesse manifestamente contrarie all'art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I contenuti in questione mostrano lo Chef xxx mentre prepara delle ricette utilizzando anche il formaggio 'Galbanino'. Le comunicazioni in questione veicolano un contenuto promozionale del prodotto e del brand indicato (ad es.: "Questo formaggio dolce è eccezionale…. È perfetto per fare questo tipo di torta…", "Per le torte salate è l'asso di briscola"), che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile come tale dal pubblico. Il solo rimando nella descrizione dei video "grazie@galbani" non può essere considerato un elemento idoneo a rendere inequivocabile l'identificazione di tali contenuti come frutto di un accordo di natura commerciale con l'inserzionista, così come sottolineato di recente dal Giurì dell'Autodisciplina pubblicitaria (cfr. Giurì n. 4/22).

Il Regolamento "Digital Chart", espressamente richiamato nel Codice, richiede che i contenuti promozionali a video siano accompagnati da chiare avvertenze che ne rendano evidente la finalità sia nella descrizione del video che nelle scene iniziali (inserite per iscritto in sovrimpressione). Il principio della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell'impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

Tribunale dell’Unione Europea

Sentenza della Corte nella causa

C-680/20

Unilever Italia Mkt. Operations

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

C-680/20

Il giudizio sorge in seguito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Unilever Italia Mkt. Operations Srl (in prosieguo: la «Unilever») e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l'«AGCM») in merito ad una sanzione inflitta da tale autorità alla suddetta società per abuso di posizione dominante sul mercato italiano della distribuzione di gelati in confezioni individuali a determinati tipi di esercizi commerciali, quali gli stabilimenti balneari e i bar. L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest'ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori.

L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, un'autorità garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall'impresa in posizione dominante riguardo all'inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza. Il ricorso al criterio detto «del concorrente altrettanto efficiente» ha carattere facoltativo. Tuttavia, se i risultati di un siffatto criterio sono prodotti dall'impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità garante della concorrenza è tenuta a esaminarne il valore probatorio.

VII.

NUOVI ORIENTAMENTI E CIRCOLARI

Ministero della Salute

PESTE SUINA AFRICANA: PIANO DI SORVEGLIANZA 2023

L'Italia ha adottato anche per il 2023 un Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) come previsto dalle norme vigenti. Il Piano è stato trasmesso alla Comunità Europea il 31 maggio 2022 per approvazione e ammissione al cofinanziamento delle spese sostenute per l'attuazione delle misure previste.

Il Piano ha l'obiettivo di:

- proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus PSA
- evitare che l'infezione si diffonda e si trasmetta dai suini selvatici, dove al momento è unicamente presente, ai suini domestici
- contenere l'infezione all'interno delle attuali zone infette (Piemonte, Liguria, Lazio)
- ridurre progressivamente l'area di circolazione virale, anche attraverso l'installazione di barriere artificiali o rafforzamento di barriere naturali ai fini di contenere le popolazioni di cinghiali infette che diffondono il virus con i loro spostamenti.

Il Piano contempla quindi le misure previste dalle norme europee vigenti in caso di malattia nei cinghiali selvatici e/o negli allevamenti di suini. Nello specifico, è prevista l'applicazione di misure volte all'eradicazione nelle zone interessate dalla PSA, e di misure di sorveglianza nelle zone indenni. Fa parte integrante del Piano la parte relativa all'eradicazione in regione Sardegna, dove la malattia è presente da molti anni, e dove pertanto era già in essere un piano di eradicazione, tenuto conto che in Italia continentale la malattia è presente solo dal 2022.

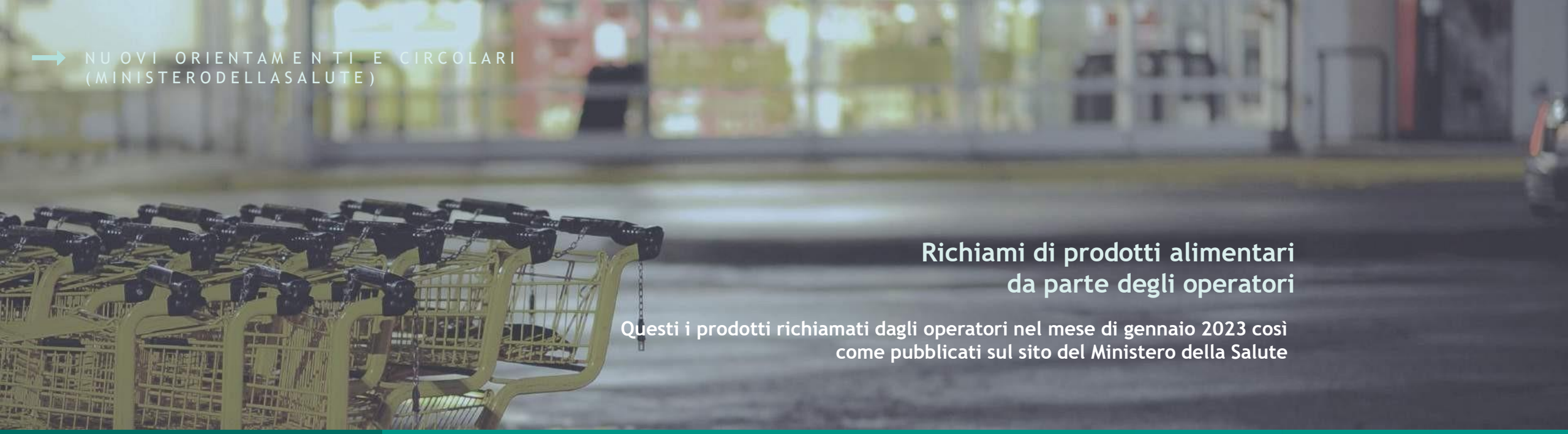

Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori

Questi i prodotti richiamati dagli operatori nel mese di gennaio 2023 così come pubblicati sul sito del Ministero della Salute

- 3 gennaio 2023 - Uriach Italy - Aquileia Bomb - Richiamo per rischio chimico
- 4 gennaio 2023 - Smart - Riso lungo B - Richiamo per rischio chimico
- 13 gennaio 2023 - IL PRONTO DA CUOCERE - TASTASALE (codice articolo 345864) - Richiamo per rischio microbiologico
- 18 gennaio 2023 - CURTIRISO - Riso Vialone Nano - Richiamo per rischio chimico
- 23 gennaio 2023 - PRIX - Riso Vialone Nano - Richiamo per rischio chimico
- 26 gennaio 2023 - DESPAR - CUORI DI ICEBERG - Richiamo per rischio microbiologico

Avvisi di sicurezza del Ministero della Salute

13 gennaio 2023

Il Lussemburgo ha comunicato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi RASFF (notifiche 2023.0218 e 2023.0236), che i seguenti integratori alimentari prodotti negli Stati Uniti:

Escobar (polvere in confezione da 250 grammi)
Kill Zone Hardcore Ultimate Formula 100% Skills (polvere in confezione da 300 grammi)
conterrebbero DMAA (dimethylamylamine), sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari e che può avere serie ripercussioni sulla salute.
Il prodotto Kill Zone Hardcore Ultimate Formula conterrebbe, oltre a DMAA, anche DMBA (1,3-dimethylbutylamine) e Octopamine anch'esse sostanze ad attività farmacologica.

L'allerta si riferisce a tutti i lotti dei due integratori che risultano venduti attraverso diversi siti Web. Si raccomanda ai consumatori di non acquistare i summenzionati prodotti e di astenersi dal consumarli.

Avvisi di sicurezza del Ministero
della Salute

26 Gennaio 2023

Le Autorità francesi hanno comunicato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi RASFF (notifica 2023.0500), la presenza di Listeria monocytogenes in formaggi vegani prodotti dalla ditta francese JAY&JOY.

Tale segnalazione scaturisce a seguito di 8 casi di listeriosi in Europa verificatisi tra aprile e dicembre 2022 legati al consumo di prodotti vegani Jay & Joy.

L'azienda ha volontariamente implementato misure di ritiro e richiamo su tutte le sue specialità vegetali simili al formaggio, nonché le sue specialità vegetali simili al foie gras.

I vari prodotti del marchio Jay&Joy coinvolti nell'allerta risultano essere: Jil, Joséphine; Jeanne; Jean Jacque; Joie gras; Jeta frais; Joy Prairie; Joy Râpé Parmi; Joy Joy Montagnard Nature; Joy Montagnard Fumé; Joy Montagnard Poivre Jil Vrac Joséphine Vrac Jeanne Vrac; Jean Jacque vrac; Joy Blocco; blocco Jeta; tutti i lotti con date di scadenza dal 14/01/2023 al 30/03/2023

Si raccomanda ai consumatori di non consumare i summenzionati prodotti.

Nucleo antisofisticazioni e sanità dell'arma dei carabinieri

CARABINIERI NAS BOLOGNA: 2 MISURE CAUTELARI PER IMPORTAZIONE DI COCAINA LIQUIDA MASCHERATA DA COSMETICI NATURALI

I Carabinieri del Nas di Bologna – in collaborazione con quelli del NAS di Livorno, i militari del Comando Provinciale di Pisa e personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli dell'Aeroporto di Bologna – hanno dato esecuzione a due misure cautelari (di cui 1 custodia in carcere e 1 agli arresti domiciliari), emesse dal G.I.P. del Tribunale di Bologna nei confronti di 2 persone (padre e figlio), indagate in concorso per importazione di cocaina proveniente dalla Colombia. Le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Bologna – sono state avviate a settembre 2021 a seguito del sequestro di un plico (proveniente dalla Colombia) contenente cocaina in forma liquida, dichiarata invece cosmetico naturale. Infatti, dalle analisi di laboratorio effettuate sul contenuto della spedizione intercettata (15 flaconi da 500 ml ciascuno di olio per massaggi) emergeva la presenza di cocaina, con gradiente di purezza pari al 21,1%, per un peso complessivo stimato di 1,86 kg (equivalente di circa 12.400 dosi medie singole).

Le articolate attività d'indagine, svolte dagli investigatori del NAS felsineo in sinergia con personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Sez. Aeroporto G. Marconi - Reparto Antifrode, hanno consentito di individuare i 2 destinatari del significativo quantitativo di stupefacente sequestrato.

Sono in corso accertamenti mirati a individuare ulteriori soggetti coinvolti.

Si rappresenta che il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari, nella quale, e fino a giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

CARABINIERI NAS ROMA: RILASCIO DI FALSE CERTIFICAZIONI MEDICHE, 2 MISURE CAUTELARI PER CORRUZIONE E FALSITÀ IDEOLOGICA

I Carabinieri del Nas di Roma – coadiuvati da quelli del locale Comando Provinciale – hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 2 persone: un medico specialista ortopedico in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica della capitale e un operatore del settore sanitario in quiescenza, indagati per i reati di corruzione e falsità.
Secondo l'ipotesi d'accusa, a carico dei 2 destinatari delle misure restrittive, sono state acclarate numerose illecite condotte – previo pagamento in contanti di circa 120 euro a certificato – in favore degli utenti che ad essi si affidavano per la gestione delle proprie domande per il riconoscimento di invalidità, in assenza delle prescritte visite mediche e delle effettive patologie.
Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative del personale del NAS di Roma – coordinato dalla locale Procura della Repubblica – mirate all'individuazione di altre persone coinvolte.
Si rappresenta che il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari, nella quale, e fino a giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

QUESTION TIME DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA SULL'ETICHETTATURA EUROPEA DEI PRODOTTI VINICOLI

Il Ministro afferma che il 12 gennaio ha inviato una lettera al commissario europeo al Mercato interno Breton denunciando gli effetti distorsivi per il mercato di simili previsioni normative della misura irlandese in merito alla nuova etichettatura del vino. I warning che saranno apposti sul vino irlandese non sono da ritenersi giustificabili da alcuna evidenza scientifica ed è vero, invece, che i rischi per la salute dei consumatori, dipendono dalle modalità di consumo, dal regime alimentare e dallo stile di vita. Vale naturalmente per il vino, ma anche per qualsiasi altro alimento tra quelli ampiamente presenti anche nella dieta dei Paesi nordici. In tal senso il Ministro specifica che è intenzionato a promuovere una serie di iniziative di studio, insieme al Ministro della Salute, che mi ha dato ampia disponibilità, sugli effetti del consumo degli alimenti, coinvolgendo i migliori studiosi del nostro Paese, alcuni dei quali, peraltro, hanno già espresso ampiamente le loro considerazioni, supportate scientificamente in tal senso. Inoltre, il Ministro segnala che è già stato aperto un canale diplomatico con gli omologhi di Francia e Spagna, danneggiati anche loro da questo tipo di indicazione, per proporre azioni condivise allo scopo di ribadire la necessità di lavorare sulla distinzione tra consumo responsabile ed abuso di alcool, che va ovviamente contrastato.

European Food Safety Authority

NUOVO STUDIO DI EFSA: CARNE STAGIONATA NON PIÙ RISCHIOSA DELLA CARNE FRESCA

Gli esperti dell'EFSA hanno esaminato le pratiche attuali e identificato i patogeni e i batteri di deterioramento rilevanti che potrebbero svilupparsi e sopravvivere durante il processo di invecchiamento e che potrebbero essere dannosi per la salute. Questi includono E. coli (STEC) (soprattutto nella carne bovina), Salmonella spp., Staphylococcus aureus , Listeria monocytogenes , Yersinia spp. enterotossigena, Campylobacter spp. e Clostridium spp. Hanno descritto le condizioni, espresse come combinazioni di tempo e temperatura del processo di stagionatura, in base alle quali la produzione di carne frollata a secco e frollata a umido si tradurrebbe nello stesso livello di sicurezza della carne fresca.
Nel caso della carne secca stagionata, gli esperti di EFSA hanno anche consigliato che la temperatura superficiale non superi i 3°C durante il processo di stagionatura. Questo perché a temperature più elevate la muffa potrebbe crescere sulla superficie della carne essiccata e alcune di queste muffe producono naturalmente micotossine, composti tossici che possono avere effetti dannosi sulla salute. In conclusione non ci sono rischi aggiuntivi a condizione che la specifica combinazione di tempo e temperatura identificata nel parere scientifico sia osservata durante il processo di invecchiamento, hanno affermato gli esperti dell'EFSA. Ad esempio, la carne secca invecchiata può essere considerata sicura quanto la carne fresca se la stagionatura viene effettuata per un massimo di 35 giorni a una temperatura di 3°C o inferiore.

FRAUD SUMMARY - PUBBLICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

I doganieri di Iași, con il supporto di squadre cinofile, hanno svolto azioni di sorveglianza e controllo doganale e fiscale ai valichi di Albița, Sculeni, Stânca Costești, Rădăuți-Prut e Siret. Ad Albita, durante il controllo di 32 autoveicoli, sono stati sequestrati 908 litri di bevande alcoliche di varie marche, 860 sigarette di varie marche, senza bollo fiscale, e diverse fiale e pastiglie di sostanze dopanti.

Romania

Presso uno stabilimento di produzione e commercio di olio della provincia di Trapani, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo 3.950 litri di olio di oliva, destinati alla commercializzazione senza che fosse stata attuata correttamente la tracciabilità dell'olio circa la sua provenienza ed i trattamenti subiti, in modo da garantire la sicurezza della filiera alimentare ed a protezione della salute del consumatore.

Italia

I doganieri hanno scoperto il contrabbando di alcol in un trasporto pesante appositamente convertito sulla tangenziale est di Berlino. 13.000 litri di bottiglie non tassate di vodka e whisky sono state messe al sicuro in un trituratore industriale in un parcheggio sulla A10, come ha annunciato lunedì l'ufficio doganale principale di Francoforte (Oder). Secondo le informazioni, il carico dalla Polonia doveva essere spedito in Qatar via Amburgo.

Germania

Interrogazioni parlamentari

TORNA ALL'INDICE

DOMANDA SCRITTA

Oggetto: Prosecco - USA

Il Consorzio per la Tutela del Prosecco DOC, uno dei vini più esportati al mondo, ha recentemente avviato l'iter per la registrazione del marchio di certificazione 'Prosecco' negli Stati Uniti. In questo contesto, l'US Trade Mark Office (USPTO) sembra aver messo in dubbio la protezione del Prosecco DOP ai sensi dell'accordo bilaterale sul vino del 2006 tra UE e USA e della successiva decisione di esecuzione della Commissione del 2011, a seguito cui la denominazione Prosecco è stata inserita tra le DOP europee tutelate dall'accordo. L'USTPO, in particolare, ha precisato che l'accordo bilaterale, siglato prima che il Prosecco fosse riconosciuto come DOP, non prevede tutela della denominazione, il che trascura l'aggiornamento dell'accordo del 2011 che vedeva il Prosecco DOP essere inserito tra le Denominazioni europee oggetto dell'accordo. La Commissione come intende garantire la corretta interpretazione e attuazione dell'accordo, considerando che il mercato statunitense è importante per il Prosecco?

RISPOSTA

La Commissione mantiene stretti contatti col governo statunitense per garantire che l'accordo sul vino (rivisto e aggiornato) sia correttamente applicato e attuato nel territorio degli Stati Uniti, e opera in stretto coordinamento con i portatori di interessi dell'UE e le loro organizzazioni.
La Commissione protegge le indicazioni geografiche dell'UE attraverso strumenti a livello sia multilaterale che plurilaterale nel quadro delle organizzazioni internazionali (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e Organizzazione mondiale del commercio) nonché a livello bilaterale attraverso accordi di libero scambio (ALS) e accordi autonomi. Attualmente sono più di 35 gli accordi bilaterali (conclusi o in vigore) che garantiscono la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE. Nel caso degli accordi già entrati in vigore, la Commissione monitora attentamente la corretta attuazione.

Interrogazioni parlamentari

TORNA ALL'INDICE

DOMANDA SCRITTA

Oggetto: Riutilizzo degli imballaggi

Alla Commissione è stato chiesto di presentare una proposta di regolamento per promuovere il riutilizzo degli imballaggi, allontanandosi così dal riciclo, che rimarrà la fase finale del ciclo di vita degli imballaggi e dei contenitori. Si tratta di un pacchetto di regole che avrà un forte impatto sul settore. In Italia riguarda oltre 700.000 aziende che impiegano più di 6 milioni di persone. Nel 2021 (dati Conai) l'Italia ha riciclato 10,55 milioni di tonnellate di imballaggi (73,3%), superando così il 65% richiesto da Bruxelles. Il riutilizzo penalizzerebbe un sistema di ripresa in cui l'Italia eccelle e in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNR), attraverso i fondi NextGenerationEU, ha stanziato 2,1 miliardi di euro per rendere ancora più efficiente il sistema di ripresa.

Alla luce di quanto sopra esposto:

1. Quali passi intende la Commissione intraprendere per tutelare gli investimenti realizzati dalle aziende italiane nel riciclo degli imballaggi?
2. In che modo il riutilizzo sarebbe migliore del riciclaggio?
3. Ci saranno aiuti per le aziende per aiutarle a passare dal riciclo al riuso?

RISPOSTA

La bozza di regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ora all'esame dei colegislatori, aumenterà la riciclabilità degli imballaggi garantendo che tutti gli imballaggi, monouso e multiuso, siano riciclabili nel 2030, e l'effettivo riciclo. Questo, in combinazione con l'aumento dei tassi di riciclaggio già stabiliti, porterà alla necessità di maggiori capacità di riciclaggio. Anche con obiettivi di riutilizzo obbligatori e l'obiettivo complessivo di riduzione dei rifiuti del 5% entro il 2030, si prevede che il volume assoluto dei rifiuti di imballaggio da riciclare nell'UE aumenterà dagli attuali 51 milioni di tonnellate a 54 milioni di tonnellate. Pertanto, il ritorno sugli investimenti nel settore del riciclaggio è assicurato. L'architettura della proposta richiede miglioramenti sia nel riciclaggio che nel riutilizzo. Il riutilizzo è più alto nella gerarchia dei rifiuti, in quanto porta a massimizzare le prestazioni ambientali ed economiche, a condizione che sia supportato da adeguati sistemi di riutilizzo.

ASK THE TEAM

IX.

«FILIERA CORTA» COSA SIGNIFICA?

La dicitura "filiera corta", ai sensi della Legge 17 maggio 2022, n. 61 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta", può attribuirsi esclusivamente ai prodotti agricoli e alimentari la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali (cooperative e loro consorzi non sono considerati tali), ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Trattandosi comunque di un *claim* volontario bisogna sempre verificare caso per caso che l'indicazione rispetti il criterio di veridicità.

Per approfondire il tema:
https://www.altalex.com/documents/2022/06/15/prodotti-agricoli-alimentari-km0-filiera-corta-g-u-l-n-61-2022

X.

REGISTRARE UNO SLOGAN COME MARCHIO È POSSIBILE?

COMMENTO DELL'AVV. OMAR CESANA ALLA SENTENZA DELLA I SEZIONE CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 37697/2022

La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della registrabilità come marchio di uno slogan commerciale.

La vertenza prende le mosse dal tentativo di registrazione come marchio da parte della società Hulka s.r.l., operante nel settore dei prodotti cosmetici e farmaceutici, dell'espressione "LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE", già impiegata come slogan pubblicitario dall'azienda ricorrente. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) rendeva noto di non volere concedere la registrazione e tale diniego veniva confermato dalla Commissione dei Ricorsi, evidenziando come difettasse in concreto la capacità distintiva trattandosi di espressione evocativa del miglioramento fisico e del benessere della persona, per cui si connota come dizione estremamente generica e descrittiva dei prodotti/servizi cui attiene, ed essendo il segno in parola privo di qualsiasi collegamento con l'imprenditore che pretendeva di farne uso esclusivo.

Investita della questione, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione, con provvedimento n. 37697/2022 pubblicato il 23 dicembre 2022, pur rigettando il ricorso dell'operatore, ha colto l'occasione per ribadire come, in termini generali, la sola qualificazione di un messaggio come slogan pubblicitario non comporti automaticamente che abbia anche quel carattere distintivo, proprio del marchio, che deve essere accertato perché si compia una valida registrazione. Viene così riaffermato il principio per cui l'imprenditore ha diritto alla registrazione come marchio di uno slogan pubblicitario, a condizione che l'espressione contenente il messaggio promozionale adempia alla finalità distintiva ossia sia idonea a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell'impresa.

FOOD, HEALTH & NUTRITION LAW TEAM

Gli Avv. Giorgio Rusconi e Laura Carrara hanno tenuto in collaborazione con Almater una lezione in tema di «frodi alimentari» in data 11 gennaio 2023.

I temi della giornata sono stati:

- *La responsabilità penale dell'OSA: principi e beni tutelati*
- *Il sistema della tutela penale degli alimenti (art. 515, 516, 517, 517-bis/quater c.p. e i reati previsti dalla Legge 283/1965 art. 5,6,12) e casi giurisprudenziali*
- *La responsabilità penale dell'OSA ex d.lgs. n. 231/2001 e casi giurisprudenziali*
- *Le risposte a livello dell'Unione Europea: RASFF; i networks europei per il contrasto al food fraud*

Rubrica «ASK THE TEAM»

Desideri che venga affrontato un argomento specifico?
Il tuo team ha domande particolari o un dubbio peculiare?

Invia la tua domanda all'indirizzo
newsletter.foodlaw@mbg.legal
e il team «food, health & nutrition law» risponderà ai tuoi dubbi

Corso di Porta Vittoria 5 - 20122 Milano
Tel. +39 02 77735.1 - Fax +39 02 77735333 - www.mbg.legal

Milano, Gennaio 2023

AVVISO - L'informativa periodica di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale in tema di diritti degli alimenti, delle bevande e del vino prosegue nel 2023 in abbonamento. Confidiamo che siate interessati a continuare a riceverla. Per informazioni: newsletter.foodlaw@mbg.legal - Food & Beverage Law Team

Avv. Giorgio Rusconi

Avv. Omar Cesana

Avv. Laura Carrara

MONDINI BONORA GINEVRA

Corso di Porta Vittoria 5 - 20122 Milano
Tel. +39 02 77735.1 - Fax +39 02 77735333 - www.mbg.legal